



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
REGIONE SICILIA
-----oooOooo-----
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 06/2019

RINNOVO CONTRASSEGNO INVALIDI AI SENSI DEL D.P.R. 27.04.1978, N.384.

---oooOooo---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza acclarata al protocollo al n.3340 del 13.02.2019, presentata dal Sig. [REDACTED]

[REDACTED], tendente ad ottenere il rinnovo del contrassegno per le persone invalide;

VISTO il verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap del 24.6.2011, nel quale risulta che il Sig. [REDACTED], sopra generalizzato, è **“persona con ridotte o impedito capacità motorie/deambulatorie”**, non soggetto a revisione;

VISTO l'art. 6 del D.P.R. 384 del Regolamento di attuazione della legge 30.03.1971, n.118 per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO l'art. 188 del C.d.S. e l'art. 381 del Regolamento di esecuzione, relativo all'approvazione del “Contrassegno” come da fig.V 4, da rilasciare agli aventi diritto da parte dei Comuni;

AVUTE presenti le esigenze della circolazione e le caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO l'art. 7 del decreto leg.vo 30.04.1992, n.285 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.495;

VISTO l'art. 217 del D.P.R. 16.09.1996, n.610, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n.495 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S.;

O R D I N A

1 – Rinnovarsi al Sig. [REDACTED], sopra generalizzato, il contrassegno invalidi ai sensi dell'art. 188 del C.d.S. n. **383**//2019;

2 – Al suddetto, titolare del contrassegno invalidi, è consentito sostare con il veicolo da esso utilizzato:

- nelle aree di parcheggio riservate ai veicoli al servizio di persone in valide e regolarmente contrassegnate con l'apposito segnale;
 - nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limiti di tempo (art.188 3° C.d.S.);
 - nella Z.T.L. e nelle aree pedonale urbane se espressamente previsto.
- La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sugli attraversamenti pedonali e negli

spazi di fermata autobus. La sosta è, inoltre, vietata nei luoghi ove essa si configuri come grave intralcio o pericolo per la circolazione.

3 - Il contrassegno speciale deve essere esposto sul parabrezza del veicolo al servizio dell'avente diritto in maniera ben visibile dall'esterno.

4 – Qualora l'autorizzazione venga usata per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, il trasgressore incorrerà nelle sanzioni di legge e l'autorizzazione sarà ritirata dall'Agente operante. In casi di recidiva sarà definitivamente revocata.

5 – La non osservanza delle condizioni di cui sopra, invalida la concessione e comporta la rimozione del veicolo.

6 – Il contrassegno è valido in tutto il territorio nazionale ed è strettamente personale con validità fino al 12.2.2024.

7 – La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

San Vito Lo Capo, li 13.02.2019

ILCOMANDANTE LA P.M.
Commissario Salvatore TRANCHIDA